

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1623 del 02/04/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017 intestata all'Impresa Individuale CASADEI DANILO per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1683 del 02/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno due APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017 intestata all'Impresa Individuale CASADEI DANILO per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D.**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CASADEI DANILO con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Monte Forcella n. 14, int. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi).”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana alla ditta richiedente in data 07/12/2017;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**Dato atto** che:

- In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n.69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come **“granulato di conglomerato bituminoso”**.
- Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301\*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da **“granulato di conglomerato bituminoso”** classificati come **“rifiuti cessati”** (ex materie prime secondarie), **a partire dal 30/10/2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018.
- A tal fine, il decreto prevedeva che **entro il 30/10/2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso **dovessero presentare istanza/comunicazione di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.
- Come comunicato con nota PGFC/2018/13300 del 23/08/2018, qualora entro la suddetta data (30/10/2018) non fosse pervenuta alcuna comunicazione di aggiornamento, lo scrivente SAC di Arpae avrebbe provveduto ad avviare d'ufficio il procedimento finalizzato alla modifica dell'iscrizione al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02). Gli impianti che non si adeguano al Regolamento in oggetto possono continuare a svolgere alcune lavorazioni su tali rifiuti ma da esse potranno derivare solo rifiuti e non prodotti, né M.P.S. né **“rifiuti cessati”**, che restano pertanto sottoposti alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta D.Lgs. n. 152/06.

**Atteso** che l'Impresa Individuale CASADEI DANILO è iscritta al registro delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in virtù dell'ALLEGATO B a corredo dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017 comprensiva dell'attività di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) nell'impianto sito nel Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi).

**Considerato** che entro il suddetto termine (30/10/2018), e comunque fino ad oggi, non è pervenuto da parte della ditta in oggetto, alcuna comunicazione di aggiornamento ai sensi del D.M. 69/18;

**Vista** la nota di Arpae PG/2019/34331 del 01/03/2019 con la quale è stato comunicato ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. l'avvio d'ufficio del relativo procedimento istruttorio finalizzato all'aggiornamento dell'Allegato B a corredo dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02);

**Dato atto** che in data 29/03/2019 il responsabile dell'endoprocedimento "recupero rifiuti", ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie specificando in particolare quanto segue: "(...) *Ritenuto pertanto necessario aggiornare l'Allegato B dell'AUA adottata con DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017 al fine di eliminare l'operazione di recupero R5 sui rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso (EER 17.03.02) a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18;*

(...) *Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

*Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;*

*Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;*

*Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;*

(...) *si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale la seguente proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA da operare come modifica non sostanziale del vigente Allegato B a seguito del mancato adeguamento al D.M. 69/18:*

1. **la prescrizione n. 2** nell'Allegato Allegato B dell'AUA rilasciata con DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017 è sostituita dalla seguente:
  - 2) *L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Rocca San Casciano (FC) – Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi)**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:*

<b>Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1</b>	<b>Codici EER</b>	<b>Operazioni di recupero</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (t)</b>	<b>Stoccaggi o annuo (t)</b>	<b>Recupero annuo (t)</b>
<b>7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati</b>	170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13 - R5	2.400	10.825	10.825
<b>7.6 – Conglomerato bituminoso</b>	170302	R13	100	500	---

b) *vengono inserite le seguenti prescrizioni n. 6 e n. 7 nel medesimo allegato:*

6. *Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;*

7. *I rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.”;*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CASA-DEI DANILLO con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Monte Forcella n. 14, int. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi).", rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana alla ditta richiedente in data 07/12/2017, come segue:

2. **la prescrizione n. 2** dell'ALLEGATO B dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente è sostituita dalla seguente:

2) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Rocca San Casciano (FC) – Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi)**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

<b>Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1</b>	<b>Codici EER</b>	<b>Operazioni di recupero</b>	<b>Stoccaggio istantaneo (t)</b>	<b>Stoccaggi o annuo (t)</b>	<b>Recupero annuo (t)</b>
<b>7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi,intonaci e conglomerati</b>	170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13 - R5	2.400	10.825	10.825
<b>7.6 – Conglomerato bituminoso</b>	170302	R13	100	500	---

b) vengono inserite le seguenti prescrizioni n. 6 e n. 7 nel medesimo allegato:

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

7. I rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.”;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Luana Francisconi e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017** avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale CASADEI DANILLO con sede legale in Comune di Rocca San Casciano, Via Monte Forcella n. 14, int. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ove si svolge attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi (R13-R5) sito in Comune di Rocca San Casciano, Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi).", rilasciata dal SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana alla ditta richiedente in data 07/12/2017, **come segue**:

3. **la prescrizione n. 2** dell'ALLEGATO B dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente è sostituita dalla seguente:

2) L'attività di recupero rifiuti oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Rocca San Casciano (FC) – Via Nazionale n. 35/D (Località Casa Bondi)**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio

1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici EER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
7.1 - Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati	170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170904	R13 - R5	2.400	10.825	10.825
7.6 – Conglomerato bituminoso	170302	R13	100	500	---

b) vengono inserite le seguenti prescrizioni n. 6 e n. 7 nel medesimo allegato:

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

7. I rifiuti per cui è prevista la sola operazione R13 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-6513 del 06/12/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Rocca San Casciano per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**